

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32675 Anno 2014

Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO

Relatore: IANNELLI ENZO

Data Udienda: 03/06/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ZAMBON FLORIO N. IL 06/10/1939

avverso la sentenza n. 2803/2011 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
19/07/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letti gli atti, la ordinanza, il ricorso;

lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Aurelio Galasso, per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

-1- Zambon Florio, al quale è stata inflitta la pena patteggiata di anni tre, mesi tre di reclusione, euro 400,00 di multa, nonché disposta la confisca per equivalente “ fino alla concorrenza della somma di euro 42.699, 00 euro” per il delitto continuato di usura, ricorre avverso la relativa sentenza del gip del tribunale di Vicenza datata 19.7/28.8.2013 denunciando carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’ammontare della confisca determinata in euro 42.6999,00, corrispondente, alla stregua del *dictum* giudiziale, “..ai vantaggi e compensi usurari conseguiti con la commissione dei reati e che in base al calcolo eseguito ammonta per l’appunto ad euro 42.699,00 .

-2- La ragione del ricorso, nei limiti di cui alla motivazione che segue, è fondata.

Il ricorrente lamenta l’ omessa esplicitazione del calcolo che il giudice avrebbe eseguito, al di fuori dell’accordo tra le parti, per avere il predetto considerato anche gli interessi ed i vantaggi pattuiti ma non riscossi, in tesi pari ad euro 21.717,62, nonché parte degli interessi legali correlati ai prestiti personali erogati. Ora l’ art. 644 comma 6 c.p. limita la obbligatoria confisca per equivalente all’ “ importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, ^{si intende} salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni”, laddove per altri vantaggi usurari quei profitti illegittimi, di qualsiasi natura, che l’ “accipiens” riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario.

In tema di patteggiamento, è ben possibile contestare, nella prospettiva del delitto de quo, la legittimità della confisca allorchè la predetta incida su profitti e vantaggi di carattere non usurario. E per giurisprudenza di questa Corte, più volte ribadita, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito(Sez. 2, 23.11/19.12./2011m P.G. in proc. De Masi, Rv252195). Ai fini poi di determinare gli “ altri vantaggi usurari” richiamati dalla disposizione normativa, occorre considerare come illegittimi i profitti di qualsiasi natura che l’accipiens riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla contro- prestazione, assumono carattere usurario(Sez.2, 25.10/2012/5.2.2013, De Novellis Spinelli, Rv. 255238).

Ma i giudici di merito hanno determinato la somma confiscata in euro 42.699,00 procedendo ad una sommatoria degli interessi come indicati nei capi di imputazione, non specificando e non distinguendo tra interessi e vantaggi pattuiti e non riscossi da quelli pattuiti ed effettivamente percepiti. La disposizione normativa- art.644 c.p.- , con il riferirsi agli “ interessi, agli altri vantaggi o compensi usurari”, richiama l’ effettività delle prestazioni, non potendosi configurare certo la confisca di mere potenzialità, di dati cioè virtuali, perché solo concordati o imposti, e che non trovano corrispondenza nella realtà materiale. Peraltro deve ritenersi infondata la censura difensiva con riferimento alla pretesa di detrarre dalla somma confiscata “ la parte degli interessi legali che l’ ‘imputato aveva comunque diritto ad incassare a fronte dei prestiti effettivamente erogati”. Invero la qualificazione dell’ interesse come “usurario” ricomprende ed assorbe, proprio per la natura illecita del negozio, la parte dell’ interesse che si sarebbe mantenuto nei limiti della legalità ma che ha gioco forza perso nella globalità la sua individualità. La legalità “ originaria” non può giammai mantenersi solo per una parte dell’ interesse conseguito, per il fatto che si è sommata alla parte dell’ interesse illecito, perdendo così la sua potenziale natura e partecipando così *in toto* al contesto del disvalore del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’ ammontare della ~~o~~ somma ~~a~~ confiscata ~~e~~ e rinvia al tribunale di Vicenza per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 3.6.2014

∩